

(N. 722)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 agosto 1954 (V. Stampato N. 215)*

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, FRANZO, BUCCIARELLI-DUCCI, VETRONE, BERNARDINETTI, BOIDI, BOLLA, BURATO, CHIARINI, DE MARZI Fernando, FERRERI Pietro, FINA, GATTO, GERMANI, GORINI, GOZZI, GRAZIOSI, HELFER, LONGONI, MANNIRONI, MARENghi, MAXIA, MICHELI, MONTE, NATALI, PUGLIESE, SALIZZONI, SANGALLI, BIMA, DE' COCCI, DE MEO, SODANO, STELLA, FERRARIS Emanuele, SCARASCIA, SCHIRATTI, SEMERARO Gabriele, TROISI, VIALE, ZACCAGNINI, ZANONI, AIMI, BERTONE, SCALFARO, TOZZI CONDIVI, CONCI Elisabetta, CAPPi, CAPPUGI, CODACCI PISANELLI, LOMBARDI Pietro, RUSSO Carlo, AGRIMI, ALDISIO, ALESSANDRINI, AMATUCCI, ANGELUCCI Nicola, ANTONIOZZI, ARCAINI, BACCELLI, BARTOLE, BELOTTI, BERLOFFA, BERZANTI, BETTIOL Giuseppe, BIAGIONI, BIASUTTI, BONTADE Margherita, BRUSASCA, BUFFONE, BUTTÈ, CACCURI, CALATI, CALVI, CAPPA Paolo, CASTELLI AVOLIO, CAVALLARO Nicola, CERAVOLO, CIBOTTO, COLASANTO, COLLEONI, CONCETTI, CORONA Giacomo, COTELLESSA, DAL CANTON Maria Pia, DE CAPUA, DEL VESCOVO, DE MARIA, D'ESTE Ida, DIECIDUE, DI LEO, DOSI, DRIUSSI, ELKAN, ERMINI, FACCHIN, FABRIANI, FANELLI, FARINET, FERRARA Domenico, FODERARO, FOLCHI, FRANCESCHINI Francesco, FRANCESCHINI Giorgio, FUMAGALLI, GALATI, GALLI, GASPARI, GENNAI TONIETTI Erisia, GEREMIA, GIGLIA, GIRAUDO, GITTI, GOTELLI Angela, GUERRIERI Emanuele, GUERRIERI Filippo, IOZZELLI, LARUSSA, LOMBARDI Ruggero, MANZINI, MARAZZA, MARCONI, MAROTTA, MASTINO DEL RIO, MELLONI, MENOTTI, MERENDA, MONTINI, MURDACA, MURGIA, NAPOLITANO Francesco, NEGRARI, PACATI, PASTORE, PECORARO, PEDINI, PENAZZATO, PERDONÀ, PETRILLI, PICCIONI, PIGNATELLI, PIGNATONE, PINTUS, PITZALIS, PRIORE, QUINTIERI, RAPELLI, RICCIO, RIVA, ROMANATO, ROSATI, ROSELLI, SABATINI, SAMMARTINO, SAMPIETRO Umberto, SANZO, SAVIO Emanuela, SEDATI, SENSI, SORGi, SPARAPANI, STORCHI, TITOMANLIO Vittoria, TOGNi, TRABUCCHI, TURNATURI, VALANDRO Gigliola, VALSECCHI, VEDOVATO, VILLA, VISCHIA, VIVIANI Arturo, VOLPE, ZANIBELLI, ZANONI, ZERBI, SPAMPANATO, COLOGNATTI, MARINO, INFANTINO, SPONZIELLO, ANGIOY, LECCISI, DE MARZIO Ernesto, MIEVILLE, LATANZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 AGOSTO 1954

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo familiare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 242.

Art. 3.

Ai coltivatori diretti di cui al precedente articolo 1 ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
- d) assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 13, lettera d).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 4.

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'articolo 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo articolo 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

È istituita in ogni comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonché all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai

presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) determinare eventuali contributi supplementivi per la erogazione di prestazioni integrative;

d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione.

Art. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonchè all'amministrazione, del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

d) redigere le note di qualifica del direttore;

e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

f) approvare i contratti di fornitura;

g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà

o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non può durare più di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 10.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

Art. 11.

L'Assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni 20 membri del Consiglio centrale e 3 membri effettivi, e 2 supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo.

Art. 12.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su designazione del Consiglio centrale;

b) dai 20 Consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

Art. 13.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 22, lettera b) e c);

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei com-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ponenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

Art. 16.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con fun-

zioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.

Art. 17.

Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Art. 18.

I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera b), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.

Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.

Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

Spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinando i limiti e le modalità di attuazione.

Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;
- b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera d) del successivo articolo 22;
- c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere a), b) e c), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il collegio eleggerà nel suo seno il presidente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Art. 20.

Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

- a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;
- b) predisporre i conti preventivi e consuntivi;
- c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;

d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.

Art. 21.

Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.

Art. 22.

Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500, per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni;

c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetto della assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b);

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

Art. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Il contributo, di cui alla lettera b) del precedente articolo 22, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Il contributo, di cui alla lettera c) dell'articolo 22, è fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 *pro capite*.

Le misure dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 22, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

Il contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 22 è fissato, accertato e riscosso con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il contributo di cui alla lettera d) dell'articolo 22, determinato dalle Casse mutue comunali, è accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

Art. 25.

Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 22, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato articolo 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori.

In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Art. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

Art. 27.

Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza di malattia.

Art. 28.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

Art. 29.

Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione di componenti dei singoli organi elettori, sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

Art. 30.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti nomineranno per ciascuna provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al commissario nazionale.

Art. 31.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'articolo 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del Sindaco del comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione.

Il commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.

Art. 32.

Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il commissario alla Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmerebbe il verbale relativo.

Art. 33.

La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'articolo 29, dovrà essere fatta al segretario del comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

Art. 34.

Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei principi e dei

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale Casse mutue provinciali sarà convocata dal commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) del predetto articolo 3 a partire dal centoventunesimo giorno.

Art. 36.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quando disposto dal precedente articolo 14, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*